

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3364/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3365/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3366/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1300/92 relativo all'apertura di una gara permanente per le esportazioni di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco 5
- Regolamento (CEE) n. 3367/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1302/92 relativo all'apertura di una gara permanente per le esportazioni di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3368/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi oleosi 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 3369/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 3370/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 579/92 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia 21
- ★ Regolamento (CEE) n. 3371/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 564/92 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia 22

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 3372/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	23
Regolamento (CEE) n. 3373/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	25
Regolamento (CEE) n. 3374/92 della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	27

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3290/92 della Commissione, del 12 novembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU n. L 327 del 13.11.1992)	29
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi e per evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica un fattore di correzione di 1,195066,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 novembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (°)
0709 90 60	129,91 (°) (°)
0712 90 19	129,91 (°) (°)
1001 10 10	167,22 (°) (°) (10)
1001 10 90	167,22 (°) (°) (10)
1001 90 91	127,38
1001 90 99	127,38 (11)
1002 00 00	153,94 (°)
1003 00 10	123,08
1003 00 90	123,08 (11)
1004 00 10	113,11
1004 00 90	113,11
1005 10 90	129,91 (°) (°)
1005 90 00	129,91 (°) (°)
1007 00 90	136,89 (°)
1008 10 00	43,67 (11)
1008 20 00	108,01 (°)
1008 30 00	42,90 (°)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	42,90
1101 00 00	191,17 (°) (11)
1102 10 00	229,28 (°)
1103 11 10	271,80 (°) (10)
1103 11 90	205,81 (°)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3365/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi e per evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica un fattore di correzione di 1,195066,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 novembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	16,14	16,14	16,62
1001 90 99	0	16,14	16,14	16,62
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0,24	0,24	0,24
1004 00 90	0	0,24	0,24	0,24
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	22,58	22,58	23,25

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	28,73	28,73	29,58	29,58
1107 10 19	0	21,47	21,47	22,10	22,10
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3366/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1300/92 relativo all'apertura di una gara permanente per le esportazioni di segala da foraggio detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;considerando che la Germania, con una comunicazione in data 12 novembre 1992, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1300/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dalregolamento (CEE) n. 3026/92 ⁽⁶⁾; che si può dar seguito a tale richiesta ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1300/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 306 del 22. 10. 1992, pag. 28.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	23 786
Niedersachsen/Bremen	41 734
Berlin/Brandenburg	156 351
Mecklenburg-Vorpommern	38 016
Sachsen	9 754
Sachsen-Anhalt	30 346 *

REGOLAMENTO (CEE) N. 3367/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1302/92 relativo all'apertura di una gara permanente per le esportazioni di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Germania, con una comunicazione in data 12 novembre 1992, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1302/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 2687/92 ⁽⁶⁾; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1302/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 26.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	35 969
Niedersachsen/Bremen	186 422
Nordrhein-Westfalen	195 201
Hessen	50 837
Rheinland-Pfalz	43 585
Baden-Württemberg	42 676
Bayern	116 328
Berlin/Brandenburg	42 178
Mecklenburg-Vorpommern	74 228
Sachsen	72 818
Sachsen-Anhalt	127 114
Thüringen	109 770
Saarland	2 445

REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede il versamento di un anticipo ai produttori che abbiano presentato domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi; che detto anticipo dovrebbe essere pagato non appena gli Stati membri ne abbiano accertato il diritto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, hanno diritto al pagamento anticipato i produttori che abbiano adempiuto a una serie di obblighi, tra cui la presentazione di una domanda corredata di un piano di coltivazione dettagliato, indicante le superfici dell'azienda destinate alla coltura di oleaginose; che la Commissione ha proposto un sistema di controllo integrato⁽²⁾, il quale prevede un'unica domanda di aiuto; che l'attesa di una decisione in merito a tale sistema non costituisce una ragione sufficiente per procrastinare il pagamento dell'anticipo ai produttori di colza invernale che soddisfano le condizioni prescritte dal regolamento (CEE) n. 1765/92, dal momento che, sulla base dell'esperienza acquisita con il precedente regime per i semi oleosi istituito dal regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio⁽³⁾, le autorità competenti di alcuni Stati membri potrebbero sbrigare sin d'ora le relative pratiche;

considerando che soltanto i produttori che non optano per il regime semplificato di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92 hanno il diritto di chiedere il pagamento compensativo per i semi oleosi di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento e quindi di ricevere il relativo anticipo; che tali produttori sono pertanto tenuti a ritirare dalla produzione una parte delle superfici della loro azienda;

considerando che la Commissione prosegue l'esame dei piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92, alcuni dei quali sono redatti soltanto in forma provvisoria; che, di conseguenza, la Commissione non è in grado di fissare gli

importi di riferimento regionali previsionali di cui all'articolo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92; che tale situazione non deve tuttavia recare pregiudizio ai produttori di colza che hanno effettuato la semina nel 1992 per il raccolto 1993, in particolare per quanto riguarda il loro diritto ad un eventuale anticipo;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede misure specifiche per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello istituito dal predetto regolamento; che, sulla base di quanto precede, è opportuno stabilire in via transitoria le modalità relative alla domanda di anticipo per i produttori che procedono a semine invernali di colza, onde evitare difficoltà inerenti a questa coltura; che sembra sufficiente, nella fattispecie, che il produttore fornisca un minimo di informazioni, segnatamente la superficie totale seminata a colza invernale, e si impegni a comunicare a tempo debito ogni altra informazione richiesta;

considerando che vanno tuttora precisati alcuni elementi relativi all'obbligo di ritiro dalla produzione, segnatamente in ordine alla dichiarazione di ritiro di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione⁽⁴⁾; che occorre pertanto adottare disposizioni specifiche per garantire l'impegno del produttore a rispettare tale obbligo in futuro;

considerando che ogni eventuale modifica della superficie seminata a colza invernale dovrebbe dare luogo ad un apposito controllo sproporzionato, inteso a verificare la sussistenza del diritto al pagamento; che giova quindi limitare simili modifiche ai soli casi resi inevitabili dall'impossibilità di impianto della coltura per motivi agronomici o climatici; che, in tal caso, si dovrà ovviare alle suddette difficoltà procedendo ad una nuova semina di oleaginose;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non si è pronunciato entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In via transitoria, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, e fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione⁽⁵⁾, gli Stati membri possono fissare un

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ GU n. C 9 del 15. 1. 1992, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.

termine entro il quale i produttori che abbiano seminato colza invernale sono autorizzati a chiedere un anticipo sul pagamento compensativo per i semi oleosi.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può oltrepassare la data prevista per la presentazione delle domande di pagamento compensativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2294/92.

Articolo 2

Nel caso contemplato all'articolo 1, il pagamento dell'anticipo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è subordinato ad una dichiarazione scritta del produttore, recante almeno i seguenti elementi :

- a) superficie totale seminata a colza invernale per la quale viene chiesto il pagamento anticipato ;
- b) impegno irrevocabile del produttore a :
 - presentare a tempo debito una domanda di pagamento compensativo secondo modalità da definirsi ulteriormente ;
 - adempiere all'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione e conformarsi a tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2294/92 ;
 - rinunciare alla possibilità del regime semplificato, offerta ai piccoli produttori ;
 - non riseminare le stesse superfici a coltura principale per la medesima campagna, tranne per motivi agronomici o climatici debitamente riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro ; in questo caso, il produttore deve riseminare obbligatoriamente una coltura oleaginosa.

Articolo 3

1. Nel caso contemplato all'articolo 2, gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori che soddisfano le

condizioni prescritte un anticipo pari al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale, calcolato sulla base dei dati comunicati alla Commissione unitamente ai piani di regionalizzazione presentati entro il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il disposto del paragrafo precedente lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di invitare gli Stati membri a riesaminare i piani di regionalizzazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 4

1. Non è versato alcun anticipo ai produttori passibili di sanzioni in forza dell'articolo 14, paragrafi 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 615/92 della Commissione (').

2. Gli Stati membri effettuano le verifiche amministrative necessarie prima di procedere al pagamento di un anticipo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dell'impegno del produttore di cui all'articolo 2 e per impedire che una superficie sia oggetto di una domanda di pagamento compensativo diversa da quella prevista dalla domanda di anticipo corrispondente.

2. Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in applicazione del presente regolamento e in particolare quelle relative al paragrafo 1 del presente articolo, entro 30 giorni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di anticipo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(') GU n. L 67 del 12. 3. 1992, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3369/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

recante tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/91⁽⁴⁾, conformemente al regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁶⁾;

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per uva da vino è stata riconosciuta soddisfacente previo esame, a norma del regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972, recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/80⁽⁸⁾, per l'insieme del territorio del Regno Unito e per talune unità amministrative spagnole, tedesche, francesi e italiane; che è opportuno, per questo stesso territorio e per queste stesse unità amministrative, classificare le varietà di viti per uva da vino nella classe delle varietà autorizzate in via provvisoria conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino e uve da tavola inserendo tra le varietà autorizzate e raccomandate per talune unità amministrative spagnole, tedesche e italiane determinate varietà che sono iscritte da almeno 5 anni nella classificazione per un'unità amministrativa immediatamente adiacente e che soddisfano quindi la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che i vini ottenuti da talune varietà di viti per uva da vino auto-

rizzate per alcune unità amministrative spagnole, tedesche, francesi e italiane hanno comprovato l'idoneità di tali varietà a produrre vini ritenuti normalmente di buona qualità; che è pertanto opportuno inserire tali varietà tra quelle raccomandate per le stesse unità amministrative spagnole, tedesche, francesi e italiane, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che in tale occasione è opportuno correggere l'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81, conformemente alle osservazioni formulate dagli esperti del settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2959/92⁽¹⁰⁾, autorizza per la campagna 1992/1993 le varietà di viti tradizionalmente coltivate in Portogallo e che è quindi opportuno inserire nel regolamento (CEE) n. 3800/81 le varietà di vite amesse in detto paese;

considerando che una classificazione delle varietà di portinnesto per l'intero territorio della Germania semplifica la struttura dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 senza alterarne il contenuto ed è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che, per consentire l'utilizzazione delle varietà di vite ammesse dal presente regolamento per la campagna 1992/1993, è opportuno disporre che esso si applichi a partire dal 1° settembre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 248 dell'1. 11. 1972, pag. 53.

⁽⁸⁾ GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 35.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue :

- I. Al titolo I, sottotitolo I, è aggiunto il punto « X. PORTOGALLO » (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico) :

X. PORTOGALLO

1. Entre Douro e Minho

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Alvarinho B, Arinto B, Avesso B, Azal Branco B, Azal Tinto T, Batoca B, Borraçal T, Brancelho T, Espadeiro T, Loureiro B, Padeiro de Basto T, Pedral T, Rabo de Ovelha T, Trajadura B, Vinhão T.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Alicante Bouschet T, Azal Espanhol T, Baga T, Bastardo T, Bical B, Branco Escola B, Branjo T, Cabernet Sauvignon T, Cainho B, Cascal B, Chardonnay B, Diagalves B, Doçal T, Doce T, Dona Branca B, Douradinha B, Esgana Cão B, Esganinho B, Esganoso de Lima B, Espadeiro Mole T, Fernão Pires B, Folgasão B, Gewürztraminer R, Galego T, Godelho B, Grand Noir T, Labrusco T, Lameiro B, Malvasia Fina B, Malvasia Rei B, Melhorio T, Mourisco T, Pical T, Pinot Branco B, Pinot Tinto T, Rabo de Ovelha B, Riesling B, São Mamede B, Sauvignon B, Semilão B, Sousão T, Talia B, Tinto Cão T, Touriga Francesa T, Touriga Nacional T, Transâncora T, Trincadeira Preta T, Verdial T, Verdelho Tinto T, Viognier B.

2. Trás-os-Montes

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Alvarelhão T, Aragonez T, Arinto Branco B, Bastardo T, Bical B, Boal Ratinho B, Cerceal B, Chardonnay B, Cornifesto T, Dona Branca B, Donzelinho Branco B, Donzelinho Tinto T, Esgana Cão B, Fernão Pires B, Folgasão B, Gouveio B, Malvasia Fina B, Malvasia Parda B, Malvasia Preta T, Malvasia Rei B, Marufo T, Moscatel Galego B, Mourisco de Semente T, Periquita T, Pinot Branco B, Pinot Tinto T, Rabigato B, Rabo de Ovelha B, Rufete T, Samarrinho B, Semillon B, Siria B, Tinta Barroca T, Tinta Carvalha T, Tinta da Barca T, Tinta Francisca T, Tinta Gorda T, Tinto Cão T, Touriga Brasileira T, Touriga Francesa T, Touriga Nacional T, Trincadeira Preta T, Vinhão T, Viosinho B, Vital B.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Alicante Bouschet T, Alicante Branco B, Alvarelhão Branco B, Aramon T, Arinto B, Avesso B, Baga T, Barreto de Semente T, Bastardo Branco B, Bastardo Roxo R, Batoca B, Brancelho T, Branco Conceição B, Branco de Gouvães B, Branco de Guimarães B, Branco Desconhecido B, Branco Especial B, Branco Gigante B, Branco Sr. João B, Branco Valente B, Cabernet Franc T, Cabernet Sauvignon T, Camarate T, Caramela B, Carignan T, Carnal B, Carrega Branco B, Carrega Tinto T, Casculho T, Castelã T, Castelo T, Chasselas B, Chardonnay B, Chasselas Roxo R, Chasselas Sabor B, Chasselas Salsa B, Códaga do Larinho B, Concieira T, Cornichel Branco B, Corropio T, Corval B, Diagalves B, Donzelinho Roxo R, Esgana Cão Tinto T, Estreito Macio B, Farinheira T, Folgasão Roxo R, Gamay T, Gewürztraminer R, Gonçalo Pires T, Gouveio Estimado B, Gouveio Preto T, Gouveio Roxo R, Gouveio Vermelho V, Grand Noir T, Grangeal T, Jaen T, Jampal B, Lourela T, Malvasia Cabral R, Malvasia Fina Roxa R, Malvasia Trigueira R, Merlot T, Mondet T, Moscadet B, Moscatel Galego Tinto T, Moscatel Roxo R, Mourisco Branco B, Mourisco Roxo R, Mourisco Trevões T, Nevoeira T, Patorra T, Pé Comprido B, Petit Bouschet T, Pical T, Pinheira Branca B, Pinheira Roxa R, Português Azul T, Praça B, Preto Martinho T, Promição B, Rabigato Francês R, Rabigato Moreno B, Rabo de Lobo T, Riesling B, Roxo de Vila Flor R, Roxo Rei R, Santarém T, São Saul T, Sarigo B, Sauvignon B, Sevilhão T, Tália B, Tamarez B, Tinta Aguiar T, Tinta Bragão T, Tinta de Cidadelhe T, Tinta do Aurélio T, Tinta Engomada T, Tinta Lameira T, Tinta Malandra T, Tinta Martins T, Tinta Melra T, Tinta Mesquita T, Tinta Miúda de Fontes T, Tinta Mole T, Tinta Pereira T, Tinta Ricoca T, Tinta Rodo T, Tinta Roriz de Penajoia T, Tinta Roseira T, Tinta Tabuaço T, Tinta Valdosa T, Tinta Varejoa T, Tinto Sem Nome T, Touriga Branca B, Verdial T, Verdelho B, Zé do Telheiro T.

3. Beira Litoral

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Alfrocheiro Preto T, Alvarelhão T, Amostrinha T, Aragonez T, Arinto B, Azal Tinto T, Baga T, Barcelo B, Bastardo T, Bical B, Boal Ratinho B, Camarate T, Cerceal B, Cerceal Branco B, Diagalves B, Dona Branca B, Encruzado B, Esgana Cão B, Espadeiro T, Fernão

Pires B, Gouveio B, Jaen T, Jampal B, Malvasia Fina B, Malvasia Preta T, Marufo T, Periquita T, Rabo de Ovelha B, Rufete T, Síria B, Tamarez B, Terrantez B, Tinta Miúda T, Tinto Cão T, Touriga Francesa T, Touriga Nacional T, Trincadeira Preta T, Uva Cão B, Verdelho B, Vinhão T, Vital B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Água Santa T, Alicante Bouschet T, Alicante Branco T, Almafra B, Alvar Roxo R, Alvarinho B, Arinto de Trás-os-Montes B, Assaraky B, Azal Branco B, Benfica T, Bical B, Boal Branco B, Boal de Santarém B, Boal Espinho B, Boal Vencedor B, Borraçal T, Cabernet Sauvignon T, Campanário T, Carrega Burros T, Chardonnay B, Cidreiro T, Coração de Galo T, Cornifesto Tinto T, Douradinha B, Galego Dourado B, Gewürztraminer R, Grand Noir T, Lameiro B, Luzidio B, Malvasia Fina Roxa R, Malvasia Rei B, Merlot T, Monvedro T, Parreira Matias T, Pinot Branco B, Pino Tinto T, Português Azul T, Preto Cardana T, Riesling B, Sauvignon B, Seara Nova B, Semillon B, Sercialinho B, Tália B, Tinta Carvalha T, Tinta Francisca T, Tinta Lameira T, Tintinha T, Touriga Brasileira T, Tourigo T, Trajadura B, Trincadeira Branca B, Verdial B, Verdelho Tinto T, Viognier B.

4. **Beira Interior**

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Alfrocheiro Preto T, Alicante Branco B, Alvarelhão T, Aragonez T, Arinto B, Baga T, Barcelo B, Bastardo T, Bical B, Cerceal B, Encruzado B, Fonte Cal B, Gouveio B, Jaen T, Malvasia Fina B, Malvasia Rei B, Marufo T, Moreto T, Periquita T, Rabo de Ovelha B, Rufete T, Síria B, Tamarez B, Terrantez B, Tinta Carvalha T, Tinto Cão T, Touriga Nacional T, Tourigo T, Trincadeira Preta T, Uva Cão B, Verdelho B, Vital B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Água Santa T, Alicante Bouschet T, Alvar Roxo R, Arinto de Trás-os-Montes B, Assaraky B, Barcelo B, Bastardo Espanhol T, Benfica T, Cabernet Sauvignon T, Camarate T, Campanário T, Chardonnay B, Cidreiro T, Coração de Galo T, Cornifesto Tinto T, Diagalves B, Dona Branca B, Douradinha B, Esgana Cão B, Fernão Pires B, Folgasão B, Folgasão Roxo R, Folha de Figueira B, Gewürztraminer R, Gonçalo Pires T, Grand Noir T, Jampal B, Luzidio B, Malvasia Fina Roxa R, Malvasia Preta T, Monvedro T, Pinot Branco B, Pinot Tinto T, Português Azul T, Rabo de Ovelha T, Riesling B, Sauvignon B, Semillon B, Tália B, Tinta Francisca T, Touriga Brasileira T, Verdelho Tinto T, Verdial B, Viognier B.

5. **Ribatejo e Oeste**

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Alfrocheiro Preto T, Amostrinha T, Arinto B, Baga T, Bastardo T, Boal Ratinho B, Cabernet Sauvignon T, Camarate T, Cerceal Branco B, Esgana Cão B, Fernão Pires B, Jampal B, Malvasia B, Moscatel de Setúbal B, Moscatel Galego B, Moscatel Roxo R, Negra Mole T, Periquita T, Rabo de Ovelha B, Ramisco T, Seara Nova B, Síria B, Tália B, Tamarez B, Tinta Miúda T, Tinta Mole T, Trincadeira Branca B, Trincadeira das Pratas B, Trincadeira Preta T, Vital B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Água Santa T, Alicante Bouschet T, Alicante Branco B, Almafra B, Alvadurão B, Alvarelhão T, Alvarinho B, Antão Vaz B, Aragonez T, Bical B, Boal Branco B, Boal Carrasquenho B, Boal Espinho B, Boal Vencedor B, Cabernet Franc T, Carignan T, Castelão Branco B, Castelino T, Chardonnay B, Cinsaut T, Corvo T, Dedo de Dama B, Diagalves B, Dona Joaquina B, Fernão Pires Rosado R, Galego Dourado B, Gewürztraminer R, Grand Noir T, Grenache T, Jacquère B, Loureiro B, Malvarisco T, Malvasia Fina B, Malvasia Rei B, Manteúdo B, Merlot T, Molar T, Molinha B, Monvedro de Sines T, Moreto T, Moscatel Nunes B, Parreira Matias T, Pinot Branco B, Pinot Tinto T, Preto Cardana T, Riesling B, Roal R, Roupeiro de Alcobaça B, Rufete T, Sauvignon B, Semillon B, Syrah T, Tannat T, Teinturier T, Tinta Barroca T, Tinta Caiada T, Tinta Carvalha T, Tinta Grossa T, Tintinha T, Tinto Cão T, Tinto de Pegões T, Touriga Francesa T, Touriga Nacional T, Valbom T, Viognier B, Viosinho B, Zinfandel T.

c) *Varietà di viti temporaneamente autorizzate:*

Alentejana T, Benfica T, Cabinda T, Campanário T, Lusitano T, Marquinhas B, Mulata T, Primavera T, Tinta de Alcobaça T.

6. **Alentejo**

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Alfrocheiro Preto T, Alicante Bouschet T, Alicante Branco B, Antão Vaz B, Aragonez T, Arinto B, Bastardo T, Bical B, Diagalves B, Fernão Pires B, Galego Dourado B, Grand Noir T, Malvasia Fina B, Malvasia Rei B, Manteúdo B, Moreto T, Periquita T, Perrum B, Rabo de Ovelha B, Síria B, Tinta Grossa T, Trincadeira das Pratas B, Trincadeira Preta T.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Alvarelhão T, Amor-Não-Me-Deixes T, Amostrinha T, Baga T, Budelho B, Cabernet Sauvignon T, Carignan T, Cerceal Branco B, Chardonnay B, Chasselas B, Cinsaut T, Cornichon B, Corropio T, Folha de Abobora T, Folgasão B, Gewürztraminer R, Granho B, Grenache T, Larião B, Manteúdo Preto T, Merbt T, Moscatel de Setúbal B, Mourisco Branco B, Pero Pinhão T, Pinot Branco B, Pinot Tinto T, Riesling B, Rufete T, Sauvignon B, Tália B, Teinturier T, Tinta Caiada T, Tinta Carvalha T, Tintinha T, Touriga Nacional T, Viognier B.

7. Algarve

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Boal Branco do Algarve B, Monvedro do Algarve T, Negra Mole T, Periquita T, Síría B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Alicante Bouschet T, Almenhaca B, Arinto B, Arjunção T, Bastardo T, Beba B, Boal Barreiro B, Boal Cachudo B, Boal Roxo R, Cabernet Sauvignon T, Calrão T, Chardonnay B, Crato Espanhol B, Diagalves B, Gewürztraminer R, Leira B, Manteúdo do Algarve B, Merlot T, Moreto T, Moscatel de Setúbal B, Moscatel Galego B, Moscatel Roxo R, Pau Ferro T, Perrum B, Pexem T, Pinot Branco B, Pinot Tinto T, Rabo de Ovelha B, Riesling B, Sabro B, Tália B, Tamarez B, Terrantez B, Trincadeira Preta T, Viognier B.

8. Madeira

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Bastardo T, Boal B, Esgana Cão B, Folgasão B, Malvasia Cândida B, Malvasia Roxa R, Moscatel B, Tinta T, Tinta Negra Mole T, Verdelho Branco B, Verdelho Tinto T.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Água Santa T, Alvarinho Lilás B, Arns Burguer B, Bastardo Espanhol T, Cabernet Sauvignon T, Campanário B, Caracol B, Carão de Moça B, Chardonnay B, Chenin B, Complexa T, Deliciosa T, Ferral T, Generosa B, Grenache T, Listrão Roxo R, Malvasia Babosa B, Malvasia Bianca B, Malvasia Branca de S. Jorge B, Malvasia Cândida Romana B, Malvasia de Oeiras B, Malvasia Fina B, Malvasia Rei B, Mario Feld T, Merlot T, Mindelo T, Perigo B, Pinot Branco B, Pinot Gris R, Portalegre T, Riesling B, Rio Grande B, Sauvignon blanc B, Pino Tinto T, Syrah T, Tália B, Tinta Barroca T, Tinta de Lisboa T, Tinta do Porto Santo T, Touriga Francesa T, Touriga Nacional T, Triunfo T, Valvarinho B.

9. Açores

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Agronómica T, Arinto B, Bastardo T, Bical B, Cabernet Sauvignon T, Complexa T, Esgana Cão B, Fernão Pires B, Galego Dourado B, Generosa B, Malvasia Branca B, Periquita T, Ramisco Tinto T, Riesling B, Rio Grande B, Rufete T, Saborinho T, Seara Nova B, Terrantez da Terceira B, Terrantez do Pico B, Touriga Nacional T, Verdelho dos Açores B, Verdelho Roxo R, Vital B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Água Santa T, Alfrocheiro Preto T, Alvarinho B, Alvarinho Lilás B, Baga T, Boal B, Camarate T, Castália B, Deliciosa T, Diagalves B, Jampal B, Loureiro B, Moscatel de Setúbal B, Naia B, Tinta da Graciosa T, Tinta de Alcobça T, Trincadeira Branca B, Triunfo T.

II. Al titolo II è aggiunto il testo seguente:

VII. PORTOGALLO

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Aledo B, Alphonse Lavallée T, Cardinal R, De Tunis T, Dominga B, Dona Maria B, Early Cardinal R, Ferral Carpinteiro T, Flame Seedless R, Itália B, Major B, Monnucka T, Moscatel de Hamburgo T, Moscatel de Málaga B, Napoléon T, Pirovano 75 B, Prune de Cazouls T, Red Hanepoot R, Rosaky B, Ruby Seedless T, Sultanina B, Valenci B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Ahmour-bon-Ahmour R, Alicante Encarnado T, Ana Maria B, Autumn Black T, Baresana B, Barlinka T, Bellevue B, Bien Bonne B, Black Corinth T, Blush Seedless R, Centennial Seedless B, Chasselas B, Chasselas Doré B, Cibele B, Corrin Seedless B, Dabouki B, Danam B, Danlas B, Datal B, Dauphiné R, Dawn Seedless B, De Denia T, Delight B, Dedo de Dama T, Dedo de Dama R, Delizia di Vaprio B, Diagalves B, Diamante Negro T, Dika I T, Dika II T, Dimar B, Dona Ana B, Donago B, Early Superior Seedless B, Emperor R, Emerald Seedless B, Ferle 67 R, Ferle 50 T, Ferle I T, Ferle 76 T, Ferle 95 T, Ferle 101 T, Ferle de Pegões T, Ferle de Tavira T, Ferral Rosado R, Ferral Tamara T, Fiesta B, Frankenthal T, Gloria Hungaria B, Goyara B, GM 2241 B, Gros Colman T, Gros Maroc T, King's Ruby R, Lival T, Marburgo T, Marial T, Merbein Seedless B, Mireille B, Moscatel

51 B, Moscatel D. Ana B, Moscatel de Alcobaça B, Moscatel Faustino B, Moscatel Fino, Moscatel Lilás R, Moscatel Natividade B, Moscatel de Oeiras B, Moscatel Pérola B, Moscatel Preto de Oeiras T, Moscatel Rosa R, Moscatel Rosado R, Moscatel Roxo R, Moscatel Tarike T, Mostaky, Muscat Cannon Hall B, Nalmar T, Ohanez B, Olimpia B, Oreana B, Panse Précoce B, Perlaut B, Perlette B, Pérola de Csaba B, Pérola Negra T, Pintadinha I B, Pintadinha II B, Primus B, Princesa B, Queen R, Red Globe R, Red Ohanez R, Reine des Vignes B, Ribol T, Schneider B, Super Lavalle R, Superior Seedless B, Temporã B, Termidoro B, Thomuscat T, Thomuscat B, Tricana B, Uva Rosa R, Volta T.

III. Al titolo III, parte B, è aggiunto il testo seguente :

III. PORTOGALLO

1. Per quanto riguarda la produzione di acquaviti di vino :

a) Varietà di viti raccomandate :

Alicante Branco B, Cabinda T, Marquinhas B, Seminário B, Tália B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Tutte le varietà per uva da vino raccomandate per ciascuna regione.

2. Per quanto riguarda la produzione di uve destinate all'industria conserviera :

a) Varietà di viti raccomandate :

Canner Seedless B, Dona Maria B, Pirovano 75 B, Rosaki B, Sultanina B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Nulla.

3. Per quanto riguarda la produzione di uve secche :

a) Varietà di viti raccomandate :

Dona Maria B, Cardinal R, Early Cardinal R, Flame Seedless R, Major B, Monnucka T, Moscatel de Setúbal B, Pirovano 75 B, Ruby Seedless T, Sultanina B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Apirosa B, Autumn Black T, Belem B, Black Corinth T, Blush Seedless R, Catrica B, Centennial Seedless B, Cibele B, Corrin Seedless B, Dawn Seedless B, Delight B, Dika II T, Early Superior Seedless B, Emerald Seedless B, Fiesta B, Formosina B, Jorana B, Merbein Seedless B, Namor B, Oreana B, Perlette B, Restina B, Rocana B, Romanina B, Santanina B, Schneider B, Superior Seedless B, Thomuscat T, Triana B, Tricana B, Varina B.

IV. Ao titolo IV, parte B, è aggiunto il testo seguente :

IV. PORTOGALLO

a) Varietà di portinnesto raccomandate :

Aramon n. 3, Riparia Glabra, Rupestris du Lot, Riparia Gloire de Montpellier, Solonis, 3309 Couderc, 1616 Couderc, 161-49 Couderc, 157-11 Couderc, 41 B Millardet et de Grasset, 420 A Millardet et de Grasset, 101-14 Millardet et de Grasset, 106-8, 99 Richter, 110 Richter, 196-17 Castel, 216-3 Castel, 4010 Castel, 775 Paulsen, 779 Paulsen, 1045 Paulsen, 1103 Paulsen, 1447 Paulsen, 140 Ruggeri, 225 Ruggeri, 44-53 Malégue, Kober 5 BB, Kober 125 AA, Teleki 5 C, Teleki 8 B Sélection Ferrari, Sélection Oppenheim n. 4, Corriola, 34 EM, 333 EM, 17-37, G1, RSB1, 444-6, Gravesac, Fercal, Sori ;

b) Varietà di portinnesto autorizzate :

Barco do Portos, Bicadinha, Casca de Carvalho, Cascavel, Filipe, Peludo, Perre, 93-5, 31-R, 57 R.

V. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « VIII. REGNO UNITO » è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico) :

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Chasselas B (*), Dornfelder N (*), Elbling B (*), Red Elbling Rg (*), Findling B (*), GM 6494/5 N (*), Kernling B (*) e Riesling B (*).

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1992, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

VI. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « IX. SPAGNA » è modificato come segue (le varietà sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):

9. Región Central

A. Comunidad Autónoma de Madrid

alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Cabernet Sauvignon T (*), Merlot T (*), Parellada B (*), Torrontés B (*) e Viura B (*).

10. Región Levantina

B. Comunidad Autónoma de Murcia

— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Airén B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Cabernet Sauvignon T (*) e Merlot T (*) ed è soppressa la varietà Airén B.

12. Región Canaria

Comunidad Autónoma de Canarias

Provincias : Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Bermejuela B, Diego B e Pedro Ximénez B ed è soppressa la varietà Diego T ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Albillo B (*), Bastardo blanco (*), Bastardo negro (*), Castellana negra T (*), Forastera blanca B (*), Malvasia rosada T, Moscatel negro T (*), Sabro B (*), Tintilla (*), Torrontés B e Vijariego negro T (*) e sono sopprese le varietà Pedro Ximénez B, Vermejuela B e Vijiriego B.

VII. Al titolo II, il punto « VI. SPAGNA » è modificato come segue (le varietà sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà : Sugra One B (*) o Superior Seedless B e Sugra Five B (*) o Early Superior Seedless B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Sugra Five B (*) o Superior Seedless B.

VIII. Al titolo III, parte B, è inserito il testo seguente :

III. SPAGNA

Per quanto riguarda la produzione di uve secche :

a) Varietà di viti raccomandate :

Nulla.

b) Varietà di viti autorizzate :

Sugra One B (*) e Sugra Five B (*).

IX. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « II. GERMANIA » è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):

11. Regierungsbezirk Unterfranken :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Perle Rs e Rieslaner B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Rieslaner B, come pure il segno (*) riportato dopo la varietà Domina N.

12. Regierungsbezirk Mittelfranken :

— (per memoria : le stesse varietà del Regierungsbezirk Unterfranken).

13. Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Bamberg :

— le stesse varietà del Regierungsbezirk Unterfranken.

14. Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis Landshut :

— le stesse varietà del Regierungsbezirk Unterfranken.

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1992, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

15. **Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Regensburg :**
— le stesse varietà del Regierungsbezirk Unterfranken.
16. **Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Lindau :**
— le stesse varietà del Regierungsbezirk Unterfranken.
19. **Land Sachsen-Anhalt :**
alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Hölder B (*), Irsay Oliver B (*), Perle Von Zala B (*), Mopr B (*), Domina N (*), Dunkelfelder N (*), Müllerrebe N (*), Blauer Limberger N (*), Roter Traminer Rs (*), Andre N (*) e Blauer Zweigelt N (*).
- X. Nel titolo I, sottotitolo I, il punto « IV. FRANCIA » è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):
6. **Dipartimento delle Alpes Maritimes :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
7. **Dipartimento dell'Ardèche :**
Nel punto A e nel punto B :
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
11. **Dipartimento dell'Aude :**
Nel punto A e nel punto B :
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Ekigaina N (*) ed è soppressa la varietà Aranel B.
13. **Dipartimento delle Bouches-du-Rhône :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
16. **Dipartimento della Charente :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Montils B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Montils B.
17. **Dipartimento della Charente-Maritime :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Montils B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Montils B.
20. **Dipartimenti della Haute-Corse e della Corse du Sud :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Murescola N (*), Muresconu N (*) ed è soppressa la varietà Aranel B.
24. **Dipartimento della Dordogne :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Aranel B e Montils B ⁽³⁷⁾ ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono sopresse le varietà Aranel B e Montils B ⁽³⁷⁾.
26. **Dipartimento della Drôme :**
Nel punto A e nel punto B :
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
30. **Dipartimento del Gard :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
31. **Dipartimento della Haute Garonne :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Ekigaina N (*) ed è soppressa la varietà Aranel B.
32. **Dipartimento del Gers :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Ekigaina N (*) ed è soppressa la varietà Aranel B.

(³⁷) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1992, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

33. **Dipartimento della Gironde :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
34. **Dipartimento dell'Hérault :**
— (per memoria : le stesse varietà del dipartimento del Gard).
40. **Dipartimento delle Landes :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Ekigaina N (*) ed è soppressa la varietà Aranel B.
46. **Dipartimento del Lot :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
47. **Dipartimento del Lot-et-Garonne :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
64. **Dipartimento dei Pyrénées Atlantiques :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Ekigaina N (*).
65. **Dipartimento degli Hautes Pyrénées :**
— (per memoria : le stesse varietà del dipartimento dei Pyrénées Atlantiques).
66. **Dipartimento dei Pyrénées Orientales :**
— (per memoria : le stesse varietà del dipartimento del Gard).
81. **Dipartimento del Tarn :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
82. **Dipartimento del Tarn-et-Garonne :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.
83. **Dipartimento del Var :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la Varietà Aranel B.
84. **Dipartimento del Vaucluse :**
— alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Aranel B ;
— alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Aranel B.

XI. Al titolo IV, parte B, il punto « I. GERMANIA » è sostituito dal testo seguente :

I. GERMANIA

Varietà di portinnesto raccomandate :

Berlandieri x Riparia Kober 125 AA,

Berlandieri x Riparia Kober 5 BB,

Binova,

Börner,

161-49 Couderc,

Dr. Decker-Rebe,

5C Geisenheim,

Geisenheim 26,

Riparia x Rupestris 3309 Couderc,

Sélection Oppenheim No 4,

Teleki 8 B.

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1992, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

XII. Al titolo I, sottotitolo I, il punto « V. ITALIA » è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):

3. Provincia di Asti :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Pelaverga N.

4. Provincia di Cuneo :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Quagliano N^(*).

6. Provincia di Torino :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Pelaverga N.

11. Provincia di Pordenone :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Sciaclin B, Ucelut B, Forgiarin N e Piculit-Neri N.

39. Provincia di Piacenza :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Marsanne B e Malvasia Rosa Rs.

50. Provincia di Siena :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Vermentino B.

51. Provincia di Ancona :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Cabernet Franc N, Pinot Bianco B e Riesling Italico.

53. Provincia di Macerata :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Riesling Italico B.

54. Provincia di Pesaro :

— alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Lacrima N e Pinot Nero N ;

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Pinot Bianco e sono soppresse le varietà Lacrima N e Pinot Nero N.

56. Provincia di Terni :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Pinot Bianco B, Riesling Italico B, Tocai Friulano B, Moscato Bianco B, Vernaccia di S. Gimignano, Cabernet Franc N e Aleatico N.

79. Provincia di Catanzaro :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Moscato Bianco B.

XIII. Al titolo II, il punto « IV. ITALIA » è modificato come segue (le varietà di viti sono inserite rispettando l'ordine alfabetico):

17. Regione Basilicata :

— alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Matilde B, Michele Palieri N, Canner B, Don Mariano N, Red Flame N, Ruby Seedless N, Sugra Five B, Sugra One B, Argentina Rs, Arizul B, Carina Rs, Imperatrice Rs, Moscatuel Rs, Nerona N, Noica Rs, Pasiga N, Patrizia Rs, Perlon B e Rutilia B.

XIV. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 :

— sono soppresse le note ⁽⁵⁷⁾, ⁽⁵⁸⁾ e ⁽⁶³⁾.

(*) Varietà inserita nella classificazione a decorrere dal 1° settembre 1992, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3370/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 579/92 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che le modalità di applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia sono state definite nel regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione (1);

considerando che per le domande di titolo presentate nel periodo dal 1° al 10 ottobre, le importazioni possono essere effettuate dal 23 ottobre al 20 gennaio dell'anno successivo; che le importazioni a prelievo ridotto effettuate nel periodo dal 1° al 20 gennaio sono imputate ai quantitativi del massimale del quarto trimestre e che è pertanto opportuno conservare, durante questo periodo, un'aliquota di riduzione uniforme tenendo conto dell'aliquota di riduzione del prelievo in vigore nel periodo di presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 579/92 è aggiunto il seguente comma:

« L'aliquota di riduzione del prelievo è quella in vigore nel periodo di presentazione delle domande. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3371/92 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 564/92 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia sono state definite nel regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione⁽¹⁾;

considerando che per le domande di titolo presentate nel periodo dal 1° al 10 ottobre, le importazioni possono essere effettuate dal 23 ottobre al 20 gennaio dell'anno successivo; che le importazioni a prelievo ridotto effettuate nel periodo dal 1° al 20 gennaio sono imputate ai quantitativi del massimale del quarto trimestre e che è pertanto opportuno conservare, durante questo periodo, un'aliquota di riduzione uniforme tenendo conto dell'aliquota di riduzione del prelievo in vigore nel periodo di presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 564/92 è aggiunto il seguente comma:

« L'aliquota di riduzione del prelievo è quella in vigore nel periodo di presentazione delle domande. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3372/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1637/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3081/92 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1637/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.
⁽³⁾ GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 18.
⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 27. 10. 1992, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Repubbliche di Croazia e Slovenia/ Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (*)	Austria (*)	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi (*)
— Peso vivo —				
0102 90 10	—	17,469	0,000	134,374 (*) (6)
0102 90 31	23,574	17,469	0,000	134,374 (*) (6)
0102 90 33	—	17,469	0,000	134,374 (*) (6)
0102 90 35	23,574	17,469	0,000	134,374 (*) (6)
0102 90 37	23,574	17,469	0,000	134,374 (*) (6)
— Peso netto —				
0201 10 10	—	33,190	0,000	255,311 (*) (7)
0201 10 90	44,791	33,190	0,000	255,311 (*) (7)
0201 20 21	—	33,190	0,000	255,311 (*) (7)
0201 20 29	44,791	33,190	0,000	255,311 (*) (7)
0201 20 31	—	26,552	0,000	204,248 (*) (7)
0201 20 39	35,833	26,552	0,000	204,248 (*) (7)
0201 20 51	53,750	39,828	0,000	306,373 (*) (7)
0201 20 59	53,750	39,828	0,000	306,373 (*) (7)
0201 20 90	—	49,786	0,000	382,966 (*) (7)
0201 30 00	—	56,948	0,000	438,060 (*) (7)
0206 10 95	—	56,948	0,000	438,060 (*) (7)
0210 20 10	—	49,786	0,000	382,966
0210 20 90	—	56,948	0,000	438,060
0210 90 41	—	56,948	0,000	438,060
0210 90 90	—	56,948	0,000	438,060
1602 50 10	—	56,948	0,000	438,060
1602 90 61	—	56,948	0,000	438,060

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

(3) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 859/92 della Commissione.

(4) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 898/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 981/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3373/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1638/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/92 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1638/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 27. 10. 1992, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	180,747 ⁽³⁾
0202 20 10	180,747 ⁽³⁾
0202 20 30	144,598 ⁽³⁾
0202 20 50	225,934 ⁽³⁾
0202 20 90	271,121 ⁽³⁾
0202 30 10	225,934 ⁽³⁾
0202 30 50	225,934 ⁽³⁾
0202 30 90	310,885 ⁽³⁾
0206 29 91	310,885

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 898/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3374/92 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3357/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi e per evitare il rischio di distorsioni del mercato di natura monetaria occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica un fattore di correzione di 1,195066,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 novembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 337 del 21. 11. 1992, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,80 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,80 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,80 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,80 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,58
1701 99 10	46,58
1701 99 90	46,58 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3290/92 della Commissione, del 12 novembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 13 novembre 1992)

A pagina 39, allegato, colonna « Ammontare delle restituzioni (*) », codice prodotto 0403 90 39 000 :

anziché: « 0,1596 »,

leggi: « 1,1596 ».
